



TRIBUNALE DI RIETI

SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI

Oggetto: circolare sull'accesso del curatore all'elenco dei rapporti finanziari e ad altre informazioni di banche dati pubbliche.

Quando il curatore non dispone delle scritture contabili o esse sono incomplete o non attendibili, l'acquisizione degli estratti conto relativi ai rapporti con le banche ed altri intermediari finanziari, dell'elenco degli atti registrati, degli elenchi di clienti e fornitori, unitamente all'esame delle domande d'insinuazione al passivo e di rivendica e dell'inventario, lo pongono nella condizione di ricostruire gran parte delle operazioni di gestione della società, consentendogli anzitutto d'individuare ed analizzare le movimentazioni finanziarie e le entrate e le uscite di beni e di verificare la coerenza tra esse e i movimenti finanziari.

Si tratta - quindi - di informazioni decisive per la redazione di una completa relazione sulle cause del dissesto e sulle responsabilità.

Le prassi sorte in numerosi Uffici giudiziari quanto all'accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria sono state recepite nel codice della crisi. All'art. 49, co. 3 CCI è infatti previsto che il tribunale - con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale - autorizza il curatore ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, d.l. n. 78/2010, ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativa ai rapporti con l'impresa debitrice.

L'art. 130, co. 2 e 3, CCI stabilisce - poi - che il giudice delegato autorizzi il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni informazioni e documenti e, in caso di assenza delle scritture contabili (circostanza di cui il curatore deve immediatamente informare il pubblico ministero) o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, ad accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 49 CCI, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque

anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.

Rieti, 15.11.2022.

Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis

Il G.D.
Dott.ssa Francesca Sbarra